

Società - Responsabilità patrimoniale. - Atto di scissione societaria – Corte di Cassazione, Sentenza n. 5089, del 26/02/2025

Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Ragioni - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall - Competenza del tribunale fallimentare. Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 24237 dell'8 agosto 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»; «L'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell'atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».